

Convenzione ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 152 del 30 marzo 2001

Tra Patronato Inac-Cia

e

Confederazione italiana Lavoratori-CONF.I.L

L'anno duemilaventicinque, il giorno 26 del mese di giugno, presso la propria sede legale sita in Roma, Lungotevere Michelangelo 9, il Patronato Inac-Istituto nazionale assistenza cittadini di seguito per brevità denominato anche "Patronato" e "Patronato Inac-Cia", C.F.:80077410589, in persona del Presidente e Legale rappresentante, Alessandro Mastrocinque C.F. MSTLSN72E22M093U

–da un lato–

La Confederazione Italiana Lavoratori di seguito per brevità denominata anche "CONF.I.L.", con sede in Bari, via Giuseppe Carulli 140 – 70121, C.F.:93417210726 in persona Segretario Generale e Legale Rappresentante, Luigi Minoia C.F. MNILGU57B24LG72D

–dall'altro lato–

premettono che

la CONF.I.L., per le finalità ed i valori contenuti nel proprio Statuto, intende rispondere in modo sempre più puntuale ed efficace alla domanda di servizi, consulenza e patrocinio, necessarie alla tutela dei propri iscritti, nell'ambito delle prestazioni e dei benefici previsti dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria e complementare; per la realizzazione degli obiettivi della CONF.I.L., l'Inac-Cia, Ente di patronato radicato sull'intero territorio nazionale, può offrire rilevanti opportunità anche nel contesto dei nuovi compiti e delle nuove funzioni che la legge n. 152/2001 ha riconosciuto agli Istituti di patronato e di assistenza sociale; a questo riguardo, non essendo la CONF.I.L. associazione promotrice di un istituto di patronato, intende avvalersi, ai sensi dell'art. 5 della Legge n.152/2001, per i servizi di patrocinio in favore dei propri iscritti, dell'opera del Patronato Inac-Cia, sul territorio nazionale.

Sulla base di questi intenti ed obiettivi condivisi, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

La premessa è patto e costituisce parte integrante ed inscindibile della presente convenzione, vincolando le parti a quanto in essa stabilito.

Art. 2

Il Patronato Inac-Cia, nell'ambito dei compiti istituzionali e con le modalità previste dalla legge, presterà gratuitamente, salve le eccezioni di legge, assistenza tecnica e patrocinio medico legale agli iscritti al sindacato CONF.I.L. , ai loro familiari ed aventi causa, per il conseguimento, nei confronti

degli enti previdenziali pubblici e privati, delle prestazioni e dei benefici di qualsiasi genere previsti dalle leggi, regolamenti, statuti o contratti collettivi regolanti la previdenza obbligatoria e complementare, nonché di assumere la loro rappresentanza innanzi agli organi collegiali di liquidazione di dette prestazioni o collegi di conciliazione secondo quanto previsto dagli art. 8, 10 e 11 della legge n. 152/2001.

Art. 3

Il patrocinio degli iscritti in sede giudiziaria, nella materia di cui al precedente articolo, sarà prestato, ove richiesto dagli iscritti alla CONF.I.L.. Dai consulenti legali convenzionati e nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 9 della L. n.152/2001 e con le modalità indicate nelle convenzioni in atto per l'assistenza in sede giudiziaria. Ai fini dell'esperibilità del contenzioso, il Patronato Inac-Cia potrà effettuare, con i propri medici e consulenti legali convenzionati, soltanto un preventivo vaglio della fondatezza delle ragioni dell'interessato ai fini dell'esperibilità del contenzioso.

Art. 4

Ai fini dell'ottimizzazione dei rapporti e per una migliore integrazione operativa dei servizi di informazione previdenziale e di patrocinio e per una più efficace tutela degli iscritti alla CONF.I.L. , il Patronato Inac-Cia si impegna a prevedere, all'interno delle sedi o strutture della CONF.I.L. là dove sussistono positive condizioni organizzative, dei recapiti che fungano da centri di raccolta, con occasionale presenza di personale dipendente Inac-Cia e/o personale dell'Associazione promotrice comandato al Patronato stesso , a norma di quanto previsto dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10 del 30/03/2010.

Art. 5

L'efficacia della presente convenzione decorre dall'approvazione ministeriale ovvero decorsi i termini di cui all'art. 5 della legge n. 152/2001, senza che siano state formulate osservazioni da parte del Ministero; avrà durata di anni cinque e si intenderà automaticamente e tacitamente rinnovata di cinque anni in cinque anni, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata almeno un anno prima della scadenza. Ogni eventuale modifica e/o integrazione alla presente convenzione avrà efficacia solo dopo un'espressa approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 5 della Legge 152/2001.

Sarà cura del Patronato Inac-Cia recapitare al Ministero del Lavoro una copia della presente convenzione.

PATRONATO INAC-CIA

Il Presidente

CONF.I.L.

il Segretario Generale